



# COMUNE DI OSASCO

Città Metropolitana di Torino

Piazza Resistenza, 1

e-mail: [osasco@cert.ruparpiemonte.it](mailto:osasco@cert.ruparpiemonte.it)

**COPIA**

---

**Registro Generale n. 12**

## **ORDINANZA DEL SINDACO DEL 04-05-2020**

**Ufficio: UFFICIO TECNICO**

<p><b>Oggetto: CONTENIMENTO E GESTIONE DELL'EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA COVID-19. REVOCA ORDINANZA 11 DEL 06/04/2020</b></p>
--

### **IL SINDACO**

RICHIAMATI gli atti nazionali e regionali emanati in conseguenza dell'attuale stato di emergenza dovuto all'epidemia da Covid-19.

VISTA la propria precedente ordinanza n. 11 in data 06/04/2020, con la quale è stata disposta la chiusura temporanea del cimitero comunale.

RILEVATO che:

- detta chiusura è stata disposta in seguito alla circolare del Ministero della Salute del 01/04/2020, direzione generale della Prevenzione Sanitaria, ufficio 4, prot. 0011285, confermata dalla successiva circolare del 08/04/2020 n. 0012302, ai fini di impedire le occasioni di contagio dovute ad assembramento di visitatori nei cimiteri;
- in seguito all'entrata in vigore delle disposizioni di cui al D.P.C.M. 26/04/2020, sono ora consentite cerimonie funebri con l'esclusiva partecipazione dei congiunti e, comunque fino a un massimo di 15 persone;
- sono ora consentiti, sempre ai sensi del D.P.C.M. di cui sopra, spostamenti per fare visita ai propri congiunti; seppur non esplicitato dalla norma, si ritiene che possano definirsi congiunti anche i famigliari deceduti, dando in particolare modo atto che l'emergenza in corso ha altresì reso più difficile e traumatico il momento del distacco per l'impossibilità di poter piangere i propri cari come abituati a fare;
- il cimitero comunale di Osasco, per via della piccola realtà locale, è solitamente visitato da pochi avventori al giorno, se non in occasione del periodo di novembre, e gli spazi sono tutti all'aperto; l'orario di apertura nel corso della giornata è ampio e l'accesso è quindi dilazionabile nel tempo.

RITENUTO pertanto, alla luce di quanto sopra indicato, che vi siano le condizioni per poter revocare la propria precedente ordinanza n. 11 del

06/04/2020 e riaprire al pubblico il cimitero comunale, con i consueti orari di apertura, previa adozione delle seguenti misure:

- a) sono vietati gli assembramenti di persone;
- b) le cerimonie funebri dovranno svolgersi nel rigoroso rispetto di quanto dettato dal D.P.C.M. 26/04/2020;
- c) è obbligatorio il rispetto della distanza interpersonale di 1 metro ed è obbligatorio l'uso della mascherina;
- d) è vietata la sosta di persone al di fuori del cancello di ingresso;
- e) rimangono sospese le attività di manutenzione di iniziativa privata quali manutenzione, ristrutturazione di tombe o lapidi, costruzioni ex novo di tombe;
- f) in caso di mancato rispetto delle presenti disposizioni, verrà immediatamente disposta la chiusura al pubblico del cimitero comunale.

Richiamato l'art. 50, del D. Lgs. n. 267 del 18.08.2000 e s.m.i..

### **ORDINA**

1) la revoca della propria precedente ordinanza n. 11 del 06/04/2020, con la conseguente riapertura dalla data odierna del cimitero comunale sito in via Ronchi, nei consueti orari di apertura, con il rispetto delle seguenti disposizioni:

- a) sono vietati gli assembramenti di persone;
- b) le cerimonie funebri dovranno svolgersi nel rigoroso rispetto di quanto dettato dal D.P.C.M. 26/04/2020;
- c) è obbligatorio il rispetto della distanza interpersonale di 1 metro ed è obbligatorio l'uso della mascherina;
- d) è vietata la sosta di persone al di fuori del cancello di ingresso;
- e) rimangono sospese le attività di manutenzione di iniziativa privata quali manutenzione, ristrutturazione di tombe o lapidi, costruzioni ex novo di tombe;
- f) in caso di mancato rispetto delle presenti disposizioni, verrà immediatamente disposta la chiusura al pubblico del cimitero comunale.

2) La Polizia Locale è incaricata della vigilanza della presente ordinanza. La violazione della presente Ordinanza, ove il fatto non costituisca più grave reato, è punita ai sensi dell'articolo 650 del codice penale.

3) La presente ordinanza può essere impugnata, da chiunque vi abbia interesse, entro 60 giorni dalla pubblicazione della stessa presso il TAR Piemonte ai sensi dell'articolo 29 del D. Lgs. n.104/2010 ovvero mediante ricorso al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dalla medesima pubblicazione.

4) E' data ampia diffusione della presente ordinanza sui mezzi di informazione, sul sito internet.

Il Sindaco  
F.to MIGLIO Adriano Giovanni